

GESTIONE COSE RITROVATE

Trattasi di cose ritrovate quelle **rinvenute per caso** cioè quelle **smarrite** per dimenticanza per sbadataggine o per cause fortuite.

Chi trova una cosa smarrita deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla senza ritardo al Sindaco o per esso all'Ufficio Gestione Cose Ritrovate del luogo in cui l'ha trovata indicando le circostanze del ritrovamento.

L'Ufficio rilascerà al ritrovante una ricevuta di avvenuta consegna dell'oggetto all'Ufficio preposto.

A norma dell'art. 928 del codice civile la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione all'albo pretorio con apposito avviso, da farsi per due domeniche successive.

L'eventuale restituzione all'avente diritto deve avvenire, previo accertamento sulla propria identità tramite idoneo documento di riconoscimento, con apposito atto che viene sottoscritto dalla parte e dal Funzionario Incaricato dal Comune all'operazione.

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso **un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione** senza che si presenti il proprietario, la cosa **appartiene a chi l'ha ritrovata**.